

**OSSERVAZIONI EDISON****DCO 193/2020/R/COM**

**“Evoluzione delle disposizioni di cui alle deliberazioni dell’autorità 116/2020/r/com, 149/2020/r/com e 192/2020/r/com adottate per via dell’emergenza covid-19”**

Edison apprezza la possibilità data da ARERA di contribuire alla discussione sul tema in oggetto.

In via generale, si coglie l’occasione per esprimere apprezzamento per il fine a cui le delibere 116/2020, 149/2020 e 192/2020 sono rivolte, cioè mitigare gli effetti della grave crisi pandemica COVID 19 sul settore dell’energia elettrica e del gas naturale; emergenza che ancora non può dichiararsi chiusa, e il cui impatto è rimasto forte, soprattutto per le imprese di vendita. Si auspica quindi che ARERA continui a tenere monitorata la situazione ed intraprenda gli eventuali interventi necessari a salvaguardare la stabilità del sistema.

Per quanto riguarda la presente consultazione, Edison vede con favore alcune delle proposte presentate; per la discussione in dettaglio si rimanda alla risposta ai singoli quesiti.

**RISPOSTE DI DETTAGLIO**

***Q1. Si considera correttamente tratteggiato il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall’Autorità?***

Edison ritiene che il meccanismo suggerito da ARERA sia adatto alla restituzione di quanto dovuto alle imprese di distribuzione/trasporto da parte delle imprese di vendita.

Si richiede tuttavia che sia data la possibilità all’impresa di vendita di scegliere rispetto ad ogni impresa di distribuzione/trasporto se versare quanto dovuto con la soluzione *una tantum* o tramite rateizzazione. In base ai sistemi contabili delle aziende e all’ammontare degli importi dovuti potrebbe configurarsi come più appropriata l’una o l’altra soluzione, per cui sarà necessario valutare caso per caso come procedere.

**Q2. Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del “Meccanismo Pregresso OGdS”?**

La scrivente ritiene che la formula da utilizzarsi *una tantum* per scorporare dagli importi da restituire ai DL una quota degli oneri di sistema che saranno poi da recuperarsi con il “Meccanismo Pregresso OGdS” sia in linea di massima appropriata.

Si apprezza questo primo importante passo intrapreso dall'Autorità al fine di reintegrare i venditori degli importi relativi al mancato incasso degli oneri generali, in ottemperanza a quanto stabilito dalla giustizia amministrativa nel 2017 e come prospettato dall'Autorità stessa nella delibera 109/2017/R/eel.

Si segnala tuttavia che la definizione del “Meccanismo Pregresso OGdS”, ripresa recentemente nel “Tavolo Tecnico (Esazione Oneri Generali di Sistema)”, non può ancora considerarsi terminata. È opinione della scrivente che siano necessari ulteriori interventi sostanziali sul modello prospettato da ARERA all'ultimo incontro del tavolo, allo scopo di realizzare un meccanismo di recupero che tenga conto delle istanze di tutti i soggetti coinvolti e consenta un equo reintegro degli oneri pregressi alle società di vendita. Si auspica pertanto una prossima riapertura dei lavori del Tavolo, con eventuali successivi documenti di consultazione, come prospettato da codesta Autorità, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa, che espleti al meglio la funzione del “Meccanismo Pregresso OGdS”.

Per quanto riguarda la formula utilizzata per calcolare il valore *Antpreg*, si suggerisce di impostare il valore del parametro  $\alpha$  alla più alta cifra possibile. Infatti, i venditori più duramente colpiti dall'emergenza coronavirus, che quindi abbiano registrato un'alta percentuale di mancato incasso dai propri clienti finali, avranno conseguentemente trattenuto la medesima percentuale dalle fatture da versarsi ai distributori, come consentito dalla delibera 116/2020 e seguenti, nel rispetto della soglia minima di pagamento pari al 70%. Se il valore dell' $\alpha$  fosse troppo basso, questi venditori già in difficoltà dal punto di vista finanziario si troverebbero ad avere un reintegro ben lontano dall'importo degli OGdS effettivamente ancora da versare ai distributori, venendo di fatto maggiormente impattati in termini di liquidità in una situazione già molto complessa, per cause che esulano completamente dal loro controllo.

Un breve esempio numerico potrebbe essere d'uopo a chiarire quanto esposto sopra, partendo dalla formula proposta da ARERA:  $Antpreg = \min (OGdS_{nv}; \alpha * Q_{max})$

Fatto 100 il valore della fattura di trasporto, il venditore può trattenere il pagamento di un importo fino al 30%, in linea con quanto incassato dai clienti finali. Si supponga che il venditore trattenga effettivamente il 30% dell'importo: a questo punto il valore totale non versato sarebbe pari a 30. Dato che, stando ai dati forniti da ARERA sulla composizione degli importi fatturati ai clienti finali, gli OGdS pesano per circa il 50% della fattura

di trasporto, il valore  $OGdS_{nv}$  sarebbe pari a 15. Posto invece il valore  $\alpha$  pari a 0,1-0,15, il valore  $\alpha * Q_{max}$  risulterebbe pari a 3-4,5, dato che  $Q_{max}$  è pari a 30 per definizione.

A questo punto,  $Antpreg$ , data la formula che pone l'obbligo di prendere il minimo tra i due valori, sarebbe pari ad un valore tra 3 e 4,5, molto lontano dall'importo effettivo degli OgdS, cioè 15, non versati dal venditore.

Dato che l'oggetto del "Meccanismo Progresso OGdS" sono proprio gli oneri non incassati dai clienti finali, una tale discrepanza tra i valori reali del mancato incasso e quanto verrebbe effettivamente reintegrato ai venditori appare eccessiva.

Infine, si chiede conferma del fatto che il parametro  $Q_{max}$  sarà pari al 30% delle fatture di trasporto relativamente ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione con scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020, o al 10% delle medesime fatture con scadenza nel mese di giugno, indipendentemente dall'effettivo incasso di ciascun operatore, per il quale fa già fede il parametro  $OGdS_{nv}$ .

***Q3. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche di versamento alla CSEA e al GSE degli ammontari per Oneri generali di Sistema?***

***Q4. Per il solo settore elettrico, si condividono i criteri orientati alla semplificazione procedurale tratteggiati per il meccanismo di versamento degli ammontari per oneri generali di sistema oggetto di rateizzazione incassati dagli utenti e dell'eventuale reintegro in favore delle imprese distributrici?***

***Q5. Si ritiene condivisibile l'intervento prospettato a tutela delle imprese che hanno beneficiato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM della specifica deroga correlata al giudizio di rating?***

Non si hanno osservazioni particolari rispetto a questi spunti di consultazione.